

# **Dall'infortunio all'arresto per infortuni quando non si rispetta la segnaletica**

**Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Il non rispetto della segnaletica è spesso causa di infortuni, a volte mortali. Sanzioni pesanti per i trasgressori. E' necessario "unificare" tutte le norme.**

di Salvatore Esposito – Esperto in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro –U.P.G. -

Il 14 Agosto del 1996 veniva approvato il D.Lgs n° 493 inerente al problema della segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, spesso sottovalutato anche dagli Ispettori. L'entrata in vigore del precitato decreto ha abrogato, all'art. 7, il D.P.R. 8 Giugno 1982 n° 524 e soppresso la tabella "A" allegata al D.P.R. 547/55.

Perché non si sia parlato molto di questo decreto, fa parte dei "misteri" italiani.

L'unica giustificazione a tale "mistero" potrebbe essere dovuta al fatto che nello stesso giorno, 14 Agosto 1996, veniva approvato un altro decreto che rivoluzionava la cantieristica nel nostro paese e precisamente il D.Lgs 494/96.

Quest'ultimo ha così "oscurato" il D.Lgs 493/96 che, limitatamente alla parte concernente la cartellonistica, non comporta modifiche sostanziali rispetto al decreto abrogato. Anzi, il nuovo decreto va ulteriormente integrato atteso che nello stesso ancora oggi non troviamo segnali, che invece sono inclusi nelle norme UNI. Infatti, il decreto di cui ci stiamo occupando ha in realtà solo recepito la direttiva europea n° 92/58/CEE che, in caso contrario, avrebbe comportato sanzioni per il nostro paese da parte della CEE.

Si sente parlare dell'applicazione del D.Lgs 493/96 quando si verificano infortuni spesso dovuti al non rispetto o alla mancanza di idonea segnaletica. Per segnaletica non deve intendersi solamente quella cartellonistica, ma bensì anche quella: acustica, luminosa, gestuale nonché comunicazione verbale. Su questi tipi di segnali è necessario fare formazione ed informazione. Infatti, il D.Lgs 626/94 mod. dal D.Lgs 242/96, insiste molto sulla formazione ed informazione che molti addetti ai lavori, ignorano. Faccio rilevare, a seguito dell'esperienza personale, che le maggiori responsabilità sulla mancata formazione ed informazione, ricadono sui datori di lavoro che hanno l'obbligo di tale compito.

La segnaletica di sicurezza, nei luoghi di lavoro, deve essere utilizzata quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro. Essa, infatti, è lo strumento più consono per attuare le misure di tutela e di sicurezza per i lavoratori e se tale strumento viene utilizzato correttamente rappresenta uno dei sistemi più efficaci per fare formazione e informazione, direttamente sul posto di lavoro.

Non bisogna dimenticare che la segnaletica deve essere semplice per essere compresa senza indugi al fine di attirare l'attenzione su ciò che può rappresentare un pericolo.

Infatti, tutti i lavoratori, soprattutto quelli poco alfabetizzati o extracomunitari che ancora non hanno dimestichezza con la nostra lingua, devono essere messi in grado di interpretare il messaggio di pericolo.

I simboli da utilizzare sono quelli di cui al D.Lgs 463/96, se non contenuti nel citato decreto possono essere impiegati quelli di cui alle Norme UNI per la segnaletica di sicurezza, che si suddividono in:

UNI 7543 : colori e segnali di sicurezza; prescrizioni generali; proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali; avvisi.

UNI 7544: segni grafici per segnali di divieto

UNI 7545: segni grafici per avvertimento o pericolo

UNI 7546: segni grafici per segnali di sicurezza ed antincendio.

UNI 7547: segni grafici per segnali di prescrizioni o obbligo.

## I cartelli segnaletici riportati negli allegati del D.Lgs. 493/96

I cartelli segnaletici vanno installati nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell'oggetto che si intende segnalare .Detti cartelli devono essere rimossi quando non sussiste più la situazione di pericolo che ne giustificava la presenza. E' fatto divieto ai lavoratori di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo ( art.5 lett. e, D.Lgs 626/94 e ss.mm. ).

I cartelli segnaletici si differenziano tra di loro in base alla forma , colore e in funzione dello specifico utilizzo.

- **Segnale di divieto:** indicano tutto ciò che è vietato.( colore rosso )



- **Segnale di avvertimento:** informano il lavoratore di un pericolo .(colore giallo o giallo-arancio )



- **Segnale di prescrizione:** informano il lavoratore sul comportamento da tenere.(colore azzurro )



- **Segnale di salvataggio:** indicano le vie di fuga, ubicazione di pronto soccorso.(colore verde )



- **Segnale per l'antincendio**



- **Segnale di ostacoli o di pericolo**



Si ricorda che le caratteristiche principali della cartellonistica sono: la forma geometrica; i colori ; la dimensione ; i materiali che costituiscono il segnale. Non bisogna dimenticare che la segnaletica deve essere mantenuta in perfetto stato d'uso, nel momento in cui perde le proprie caratteristiche è necessario che la stessa venga sostituita.

Per segnaletica, come ho già detto in precedenza, non deve intendersi soltanto quella cartellonistica, ma anche quelle luminosa, acustica , verbale , gestuale le cui prescrizioni sono riportate negli allegati VI;VII;VIII e IX del D.Lgs 493/96.

### **Cartelli complementari.**

Molte volte ci imbattiamo in “nuovi “ messaggi che non abbiamo riscontrato negli allegati del decreto di che trattasi o nelle norme UNI . Infatti, l'uso di questi messaggi fanno parte dei” cartelli supplementari “.

Tali cartelli, hanno ragione di esistere perché devono fornire informazioni di sicurezza necessarie e aggiuntive a quelle che vengono trasmesse attraverso i soli simboli specifici. Si precisa che il cartello supplementare è un cartello impiegato assieme ad un cartello tipo , di cui al D.Lgs 493/96 e che fornisce indicazioni complementari .E' necessario che anche questi cartelli vengano usati in modo “ intelligente “ e non come spesso accade di leggere : **ATTENZIONE ! NON USARE L'ARGANO A CAVALLETTO POICHE' IL CAVO E' DETERIORATO .**

Chi installa questo cartello vuole che l'argano sia usato, ma in caso d' infortunio tale cartello dovrebbe servire a scagionare i responsabili del cantiere .Questa è la teoria “ primitiva” di coloro che dovrebbero controllare la sicurezza nelle attività produttive.Infatti parecchi si affidano alle statistiche ed alla casualità: Perché deve succedere proprio a me? Nella fattispecie non è più facile disattivare l'argano o sostituire il cavo deteriorato anziché utilizzare il cartello” supplementare “?

L'incoscienza, la superficialità con la quale vengono affrontati certi problemi spesso sono la causa dei più banali infortuni mortali che avvengono nei luoghi di lavoro.

## **Gli articoli sanzionati dal D.Lgs 14 Agosto 96, n° 493**

E' necessario pertanto non dimenticare di attenersi agli articoli del D.Lgs 493/96 e precisamente **art. 2. Obblighi del datore di lavoro.**

*1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:*

- a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;*
- b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;*
- c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;*
- d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;*
- e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.*

*2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.*

*3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.*

### **Datore di Lavoro e Dirigente**

**Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1.549 a €4.132**

### **Preposto**

**Arresto sino a 2 mesi o ammenda da €258 a €1.033**

## **art. 3. Requisiti della segnaletica.**

*1. La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati.*

*2. La segnaletica di sicurezza già impiegata sui luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1 deve essere resa conforme alle prescrizioni riportate negli allegati entro 6 mesi da tale data*

### **Datore di Lavoro e Dirigente**

**Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1.549 a €4.132**

### **Preposto**

**Arresto sino a 2 mesi o ammenda da €258 a €1.033**

## **art. 4. Informazione e formazione.**

*1. Il datore di lavoro provvede affinché:*

*a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;*

*b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva.*

### **Datore di Lavoro e Dirigente**

***Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €516 a €2.582***

**Preposto**

***Arresto sino a 1 mesi o ammenda da €155 a €516***

*2. Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sottoforma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generici e specifici da seguire.*

**Datore di Lavoro e Dirigente**

***Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €1.549 a €4.132***

La trasgressione degli articoli innanzi riportati comporta una pesante sanzione a carico del datore di lavoro, dirigente e preposto.

## **Conclusioni.**

Allo stato odierno dobbiamo rilevare che purtroppo non esiste ancora una “ unificazione “ di tutte le normative relative alla segnaletica di sicurezza; infatti, come è stato già evidenziato, molti simboli utilizzati non si trovano negli allegati del D.Lgs 493/96, ma bensì nelle Norme UNI. Ai datori di lavoro , che utilizzano i simboli inclusi nelle Norme UNI , nulla può essere contestato poiché si attengono a quanto riportato nell'art.2 , comma 2, del D.Lgs 493/96 che recita : “ *Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica*”.

Ecco perché è necessario che venga dato un “ riordino” a detta normativa al fine di avere una unica raccolta di tutta la segnaletica , nonché la realizzazione di nuovi segnali , che richiamano anche le esigenze riportate in alcune norme del D.P.R. 547/55 , attualmente rimpiazzati dai “ cartelli supplementari “.

Della problematica relativa alla segnaletica nei luoghi di lavoro, si è parlato e si continua a parlarne poco e il problema viene affrontato , purtroppo, solo quando ci scappa il morto.